Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3635

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2012

Istituzione di un marchio del turismo di qualità a sostegno del patrimonio storico e culturale dei piccoli comuni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il patrimonio storico e culturale dei piccoli comuni italiani rappresenta una ricchezza per il nostro Paese, che necessita di essere tutelata e promossa a livello istituzionale.

Esistono già a livello privato varie associazioni che attribuiscono dei riconoscimenti ai piccoli centri, citiamo ad esempio l'Associazione Borghi Autentici d'Italia, al fine di renderli più attrattivi a livello turistico e catalizzare l'attenzione di un pubblico di turisti stranieri che spesso vengono in Italia a visitare soltanto le grandi e più famose città d'arte.

Riteniamo quindi, che in un'ottica globale del riordino e rilancio delle politiche di promozione del turismo in Italia, sarebbe necessario creare un marchio del turismo di qualità che sia istituzionale, certificato, rilasciato dal Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Così come già si fa per i prodotti alimentari e vinicoli.

Tutto questo in una fase storica in cui sia gli italiani che il turismo europeo più consapevole, responsabile ed attento all'ambiente, riscoprono la tipicità dei piccoli borghi, portatori di cultura, saperi e tradizioni, dove l'ospitalità è meno standardizzata, seppur spesso mantenendo degli ottimi livelli di qualità nella ricezione.

La promozione dei piccoli comuni italiani, inoltre, si interseca con quella *tout court* del territorio nazionale; è necessario valorizzare il *made in Italy* estendendo tale marchio già noto nel mondo anche ai piccoli comuni virtuosi. Il marchio del turismo di qualità includerebbe la possibilità di usufruire di percorsi enogastronomici, turismo termale, religioso e naturalistico, che rappresentano poi le nuove modalità di proposta turistica del territorio, alternativa all'offerta classica e che permette all'Italia di differenziarsi da altri Paesi più competitivi al livello di prezzi.

È necessario puntare ad un turismo di qualità, e in riferimento specificatamente al turismo straniero, puntare al contempo sia sui classici visitatori europei, americani e giapponesi, ma anche ad attrarre il flusso di milioni di turisti provenienti dai BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) e da tutti i Paesi emergenti, che del resto nei prossimi anni è quello che crescerà maggiormente.

Il 72 per cento degli oltre 8.000 comuni italiani conta meno di 5.000 abitanti. Centinaia di piccoli borghi d'Italia rischiano lo spopolamento, l'abbandono e il degrado, mentre l'ottenimento di tale marchio del turismo di qualità permetterebbe alle piccole realtà di crescere economicamente e di conseguenza impegnarsi a garantire, attraverso la tutela del territorio, il suo recupero e la sua valorizzazione, il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport istituisce il marchio del turismo di qualità dei piccoli comuni italiani, di seguito denominato «marchio».

2. Possono essere assegnatari del marchio i centri con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

3. Per ottenere il marchio è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) armonia architettonica del tessuto urbano;

b) garanzia della qualità della vita e del rispetto per l'ambiente;

c) sostenibilità ambientale;

d) esistenza di un patrimonio artistico, culturale e tradizionale;

e) esistenza di strutture ricettive riconosciute e di servizi di infomobilità tramite reti informatiche.

Art. 2.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport emana un bando di selezione per l'assegnazione del marchio, stabilendo le relative procedure.

2. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, da parte dei comuni che presentano domanda per accedere al bando di selezione di cui al comma 1 del presente articolo è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I comuni che risultano idonei all'assegnazione del marchio a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono inseriti nei circuiti di promozione turistica da parte del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00